

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/78 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1978

che fissa per la campagna di allevamento 1978/1979 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione ;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto ad un livello superiore a quello fissato per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1978/1979 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 55 unità di conto per telaino utilizzato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. HEINESEN

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.
⁽³⁾ GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.